

Iniziativa popolare legislativa elaborata

Per il superamento della separazione degli allievi nella scuola media (BASTA LIVELLI NELLA SCUOLA MEDIA)

Publicata sul Foglio Ufficiale n. 63 del 31 marzo 2022.

Le/i sottoscritte/i cittadine/i con diritto di voto in materia cantonale, richiamate la Costituzione cantonale e la legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018, con questa iniziativa chiedono che la legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 venga modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

²A tal fine l'insegnamento avviene con modalità definite dal regolamento, ma sempre per gruppi eterogenei di allievi.

Art. 7 cpv. 2 e 3

²A tal fine l'insegnamento avviene con modalità definite dal regolamento, ma sempre per gruppi eterogenei di allievi.

³abrogato

b) da un ciclo all'altro

Art. 15 L'allievo promosso dal ciclo d'osservazione è iscritto nel ciclo d'orientamento; le scelte concernenti le opzioni spettano all'allievo e ai genitori, sentito il parere del Consiglio di classe.

Licenza

Art. 17

¹L'allievo promosso alla fine della IV classe ottiene la licenza di scuola media.

²La licenza di scuola media consente l'iscrizione alle scuole postobbligatorie in base ai regolamenti di questi ordini scolastici.

³Gli allievi che non soddisfano i requisiti di iscrizione ad una scuola postobbligatoria possono di regola iscriversi previo esame d'ammissione.

⁴La licenza di scuola media può essere ottenuta da allievi privatisti previo esame.

Norma transitoria

¹Il Consiglio di Stato stabilisce un piano per l'attuazione graduale della presente riforma della scuola media, tramite sedi pilota e progetti pilota, che dovrà essere realizzato completamente entro tre anni dall'accoglimento della presente riforma. A tal fine in questo periodo il Consiglio di Stato crea un gruppo d'accompagnamento rappresentativo degli organi scolastici, che comprende rappresentanti delle associazioni dei docenti, degli studenti e dei genitori. Il Consiglio di Stato in questo periodo dà un mandato esterno per monitorare il carico di lavoro dei docenti di scuola media determinato dalla riforma, nonché gli obiettivi e le risorse a disposizione dell'orientamento scolastico e professionale. L'ente mandatario riferisce al gruppo di accompagnamento.

²Nei primi quattro anni di implementazione completa della riforma la stessa è oggetto di una valutazione scientifica esterna; su questa base il Consiglio di Stato allestisce un rapporto annuale pubblico all'attenzione del Gran Consiglio.

Entrata in vigore

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore.

Il Comitato promotore dell'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora il diritto di voto: Raoul Ghisletta, Lugano (rappresentante) - Adriano Merlini, Porza - Michela Pedersini, Bioggio - Daniela Pugno-Ghirlanda, Minusio - Anna Riva Biscossa, Morbio Inferiore - Fabrizio Sirica, Locarno - Massimiliano Ay, Bellinzona - Filippo Beroggi, Bissone - Romano Dominoni, Lugano - Angelica Forni, Losone - Niccolò Mazzi-Damotti, Minusio - Tamara Merlo, Lugano - Marcello Ostinelli, Ascona - Sara Beretta-Piccoli, Lugano - Natascia Caccia, Cadenazzo - Francesco Cavalli, Terre di Pedemonte - Sara Marielli, Lugano - Maura Mossi-Nembrini, Bellinzona - Marialuisa Parodi Aostalli, Mendrisio - Enrico Santinelli, Arbedo-Castione.

Firme di cittadini del Comune di: _____ (firme solamente del medesimo Comune)					Controllo (lasciare in bianco)
No	Cognome (leggibile)	Nome (leggibile)	Data di nascita (G/M/A)	Firma autografa	
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Termini per la raccolta delle firme: **1° aprile 2022 – 11 luglio 2022**

AVVERTENZA (art. 96 LEDP) 1. L'avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio. 2. L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in suo nome e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e

appone la propria firma. 3. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda. 4. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di 1'000 franchi, riservate le sanzioni previste dal Codice penale svizzero.

(art. 95 lett. f. LEDP) È punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).

Attestazione

Si attesta che le ___ firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale e iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Il funzionario incaricato (firma e funzione):		Bollo ufficiale
Firma	Funzione	
Luogo	Data	

Questo formulario, anche incompleto, va spedito possibilmente entro il 31 maggio 2022 al seguente indirizzo: VPOD, CP. 1216, 6501 BELLINZONA

BASTA LIVELLI NELLA SCUOLA MEDIA!

CORSI A

CORSI B

**BASTA LIVELLI
NELLA SCUOLA MEDIA!**

Per il superamento della separazione degli allievi nella scuola media.

L'iniziativa popolare "Basta livelli nella scuola media" mira a creare più giustizia sociale e culturale nella scuola dell'obbligo ticinese, abolendo la separazione precoce delle/degli allievi in 3a e 4a media nelle lezioni di tedesco e matematica. I corsi B sono frequentati maggiormente da allievi di estrazione sociale medio-bassa. Questa

separazione precoce spesso blocca la crescita scolastica di ragazze/i in fase di maturazione, penalizzandoli nell'accesso alle scuole postobbligatorie e al mondo del lavoro. Con l'iniziativa si vuole rafforzare l'istruzione di base in Ticino nell'interesse di tutta la società e dell'economia cantonale.

COMMENTO ALLE MODIFICHE DELLA LEGGE SULLA SCUOLA MEDIA PROPOSTE DALL'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 6, cpv. 2

Si indica il principio che i gruppi di allievi devono essere sempre formati senza far capo a criteri di selezione decisi dalla scuola (non è vietata la formazione di un gruppo casualmente omogeneo determinato, ad es. dalle scelte individuali degli allievi). Con questa disposizione si conferma la situazione attuale, secondo cui è il regolamento del Consiglio di Stato a stabilire le forme d'insegnamento (a classi intere o dimezzate, ecc.), consultando per questo gli organi scolastici, le componenti scolastiche e le associazioni dei docenti.

Art. 7 cpv. 2 e 3

Viene abrogato il sistema dei livelli nel secondo biennio, quello d'orientamento. La modifica dell'art. 7 cpv. 2 e l'abrogazione del cpv. 3 indicano che l'insegnamento deve sempre essere fatto per gruppi eterogenei di allievi. Con la modifica non si specificano nella legge le forme didattiche possibili, ad es. classi intere, classi dimezzate, opzioni, ecc.: sarà il regolamento del Consiglio di Stato a stabilire le forme d'insegnamento, consultando gli organi scolastici, le componenti scolastiche e le associazioni dei docenti. Il principio è che i gruppi di allievi devono essere sempre formati senza far capo a criteri di selezione decisi dalla scuola: non è vietata la formazione di un gruppo casualmente omogeneo determinato dalle scelte individuali degli allievi.

Art. 15

Si toglie il riferimento ai livelli e si conferma la scelta di allievi e famiglie quanto alle opzioni. Per "opzione" si intende una scelta diversa all'interno di un corso obbligatorio oppure un'opzione di orientamento. Non si intendono i corsi facoltativi di francese e latino in IIIa e IVa media, le norme di passaggio dei quali saranno definite dal regolamento come sinora.

Art. 17

La modifica del cpv. 1 e quella del cpv. 4 sono formali. La modifica dell'art. 17 cpv. 2 serve a togliere il riferimento alla frequenza di corsi a livelli o opzioni per l'accesso alle scuole medie superiori senza esame di ammissione. In base a questa disposizione i criteri di accesso diretto alle diverse scuole postobbligatorie, siano esse medie superiori o professionali, saranno definite nei regolamenti scolastici relativi ai due ordini esistenti (scuole medie superiori e scuole professionali, definiti dall'art. 4 cpv. 3 Legge scuola), che sono decisi dal Consiglio di Stato. La modifica al cpv. 3 precisa formalmente il principio secondo il quale gli allievi che non soddisfano i requisiti di iscrizione diretta ad una scuola postobbligatoria possono di regola iscriversi previo esame d'ammissione.

Norma transitoria

Cpv. 1: serve a dare un limite temporale alla messa in pratica delle modifiche di legge. L'attuazione del cambiamento non avverrà in tutte e 36 le scuole medie da subito, ma si partirà con sedi pilota e progetti pilota, che consentiranno di procedere in modo da ricavare elementi utili per tutte le sedi. Questo modo di procedere è sempre stato adottato dalla scuola media ticinese per attuare ogni cambiamento importante. Si prevede anche l'istituzione di un gruppo di accompagnamento nella fase di implementazione, che si occupa in maniera ampia dell'implementazione con il supporto di un consulente scientifico: nell'esame dell'attuazione sono compresi la valutazione del carico di lavoro dei docenti di scuola media determinato dalla riforma e la valutazione di obiettivi/risorse a disposizione dell'orientamento scolastico e professionale.

Cpv. 2: una volta attuata completamente la riforma, la stessa sarà oggetto di una valutazione scientifica esterna, con relativa discussione parlamentare (durante 4 anni).